

ANCI
STATUTO
TITOLO I

Articolo 1 Denominazione, sede, scopo

1.1 L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un'associazione senza scopo di lucro.

1.2 L'ANCI ha sede in Roma. Il Consiglio Nazionale ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.

1.3 Può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi internazionali, aventi medesimi scopi.

1.4 L'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Valorizza le specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

In particolare:

- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni forma associativa, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni loro forma associativa, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale;
- cura la rappresentanza dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l' UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
- promuove quesiti su problematiche di interesse dei Comuni, delle loro forme associative, delle Città metropolitane alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- predispone l'attività istruttoria relativa ai provvedimenti all'esame del sistema delle Conferenze, elaborando i relativi emendamenti e documenti di posizione. Predispone documenti ed emendamenti in relazione ai disegni di legge ed atti aventi forza di legge di interesse dei Comuni all'esame del Parlamento. Elabora proposte di legge per migliorare la vita dei Comuni e degli amministratori locali. Predispone note di lettura, quaderni operativi, schemi di delibere e modelli per agevolare l'azione amministrativa degli

associati, elabora pareri su richiesta degli associati. Promuove ed organizza su tematiche di particolare attualità iniziative di formazione e informazione per assicurare l'aggiornamento professionale dei propri associati, anche in collaborazione con Istituzioni, Università ed altri enti di ricerca. Promuove e coordina la divulgazione di buone pratiche fra i Comuni, le loro forme associative, e le Città metropolitane, nonché valorizza e sostiene l'impegno dei sindaci, tutelandone l'autonomia e la responsabilità. Svolge altresì ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;

- cura la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale, al fine di supportare gli indirizzi politico-istituzionali in un'ottica di innovazione amministrativa e semplificazione istituzionale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;
- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del federalismo.

1.5 Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l' ANCI, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino gli interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati, secondo la legislazione vigente;
- partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti locali;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- promuovere e incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
- studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
- promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione, secondo la normativa vigente;
- sottoscrivere accordi, protocolli o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche di carattere economico, purché finalizzati al sostegno degli interessi dei Comuni e delle comunità rappresentate;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali,

regionali, locali;

- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;

- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Articolo 2

Iscrizione, recesso, decadenza

2.1 Sono soci dell'ANCI tutti i Comuni e le Città metropolitane che paghino la quota associativa in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 34.

Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di Comuni, Comuni montani, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta e che paghino la quota d'iscrizione.

2.2 Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, per aderire all'ANCI devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del presente Statuto.

2.3 L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

2.4 Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all'Associazione nazionale entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

2.5 L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall'art. 34, perde la qualità di socio.

2.6 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell'ente interessato e dell'Anci regionale.

2.7 L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.

2.8 I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI.

2.9 Il Comune, la Città metropolitana e altro ente locale che aderisce all'ANCI si impegna ad agevolare la riscossione delle quote associative anche attraverso forme di semplificazione amministrativa e procedurale. A tal fine l'ANCI può realizzare accordi ed intese istituzionali.

Articolo 3

Pari opportunità

3.1 L'ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

3.2 Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.

3.3 Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.

Articolo 4

Sistema rappresentativo unitario

4.1 L'ANCI promuove, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei poteri locali.

Articolo 5

Requisiti per l'elezione negli organi

5.1 Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all'art. 2, coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Sindaco
 - Sindaco metropolitano
 - Consigliere comunale e metropolitano
 - Assessore
 - Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni, ove esistenti.
- 5.2 La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b) e d) del successivo art. 6, è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.
- 5.3 Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell'ente d'appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.
- 5.4 Il presente articolo non trova applicazione per l'elezione del Segretario Generale, cui non sono richiesti i superiori requisiti.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Nazionale
- d) il Comitato Direttivo
- e) l' Ufficio di Presidenza
- f) il Segretario Generale
- g) il Comitato di Tesoreria
- h) il Collegio dei Revisori contabili

Articolo 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo d'indirizzo generale dell'ANCI.
- 7.2 La stessa è convocata, di regola con cadenza annuale e ad essa sono chiamati a partecipare tutti gli amministratori locali per affrontare i temi d'interesse generale del sistema delle autonomie locali.
- 7.3 Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- 7.4 La convocazione è disposta dalla Presidenza, che determina l'ordine del giorno.
- 7.5 L'Assemblea, salvo che in sede congressuale, è convocata con almeno quindici giorni di preavviso.
- 7.6 Ogni Socio partecipa all'Assemblea annuale con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi, purché in carica al momento dell' Assemblea.
- 7.7 Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell' ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente.
- 7.8 Il Segretario Generale, o suo delegato, è Segretario dell'Assemblea.

Articolo 8

Poteri dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea dell'ANCI:

a) elegge il Presidente dell'ANCI, e i membri del Consiglio Nazionale di propria competenza ai sensi dell'art. 15.1 e con le modalità di cui al successivo art. 9;

b) delibera le modifiche dello Statuto;

c) delibera in materia di scioglimento dell'ANCI.

8.2 Le modalità per le modifiche dello Statuto sono stabilite al successivo art. 37. Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 3/4 degli associati. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

8.3 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, qualora necessario, dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta espressa degli Associati, le loro dichiarazioni.

Articolo 9

Assemblea Congressuale

9.1 L'Assemblea per l'elezione degli organi di cui alla lett. a) dell'art. 8 è convocata, in sede congressuale, ogni 5 anni.

9.2 L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee pre-congressuali Regionali come di seguito previsto. Alla stessa si applicano le norme di cui agli artt. 10 e ss. del presente Statuto.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea Congressuale

10.1 La convocazione dell'Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviato alle Associazioni Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

10.2 In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Nazionale, il termine è ridotto alla metà.

10.3 L'avviso di convocazione indica, inoltre, il periodo durante il quale devono svolgersi le Assemblee congressuali regionali per l'elezione dei delegati spettanti.

10.4 L'avviso, infine contiene il riparto del numero dei delegati tra le Associazioni Regionali, effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

Articolo 11

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale

11.1 L'Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell'ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente

11.2 L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell'ANCI, dal Presidente del Consiglio Nazionale, da 2 o più Vice-Presidenti e 2 o più Segretari.

11.3 L'Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati.

Articolo 12

Elezione dei Delegati all'Assemblea Congressuale

12.1 Il numero dei delegati all'Assemblea Congressuale è fissato sulla base di 1 delegato per ogni 10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori 5.

12.2 Ove l'Associazione regionale non raggiunga i 10 associati avrà

comunque diritto ad 1 delegato, oltre ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia soci.

12.3 Ai delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati.

12.4 Per la Provincia autonoma di Bolzano-Autonome Provinz Bozen sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindenverband, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.5 Per la Provincia di Trento sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei Trentini, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.6 Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste - sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A. , il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.

12.7 I delegati, che devono essere amministratori in carica degli enti associati della regione, vengono eletti con il sistema previsto per l'elezione del Consiglio Nazionale.

12.8 I delegati eletti dalle Assemblee Regionali possono assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro delegato impedito a partecipare personalmente.

12.9 Il Consiglio Nazionale fissa norme regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee Regionali.

12.10 Alle Assemblee Regionali partecipa un rappresentante dell'ANCI Nazionale, designato dal Comitato Direttivo, con compiti di verifica del regolare andamento delle stesse.

12.11 Per le Associazioni Regionali impedito o inadempienti, il Consiglio Nazionale provvede ad adottare le iniziative necessarie per la convocazione ed il regolare svolgimento delle stesse.

12.12 Il Consiglio Nazionale procede all'accertamento della regolarità dello svolgimento delle Assemblee e dei risultati elettorali di ciascuna Associazione e comunica a ciascuna di esse tempestivamente le proprie decisioni. Tale funzione può essere delegata dal Consiglio alla Commissione di garanzia.

12.13 Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 13

Validità dell'Assemblea Congressuale

13.1 L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza, anche su delega, della maggioranza assoluta dei delegati.

13.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza, anche su delega, di almeno un terzo dei delegati.

13.3 L'Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 L'Assemblea Congressuale approva eventuali modifiche al Regolamento vigente per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 14

Elezione del Presidente dell'ANCI

14.1 Il Presidente dell'ANCI è eletto dalla Assemblea Congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 15

Il Consiglio Nazionale

15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da:

- Presidente dell'ANCI;
- 78 membri eletti dai Congressi delle Associazioni Regionali in proporzione al numero dei rispettivi delegati alla Assemblea congressuale nazionale secondo quanto stabilito dal I ° comma dell' art. 12;
- i Presidenti delle Anci Regionali;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano- Autonome Provinz Bozen-Sudtiroler Gemeindenverband, il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini ed il Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.
- i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia e dai Sindaci delle Città metropolitane;
- i Titolari di deleghe politiche e i Presidenti di commissione;
- il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni e i Coordinatori delle Anci Regionali dei Piccoli Comuni;
- il Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate;
- il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- il Coordinatore della Consulta della Montagna;
- il Coordinatore Anci Giovane;
- il Coordinatore della Consulta dei Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia;
- i Componenti della Delegazione al Comitato delle Regioni;
- una quota di membri eletti dall'Assemblea al fine di garantire il principio di rappresentanza politica, territoriale e di genere.

15.2 Non meno del 50% dei Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Congressuale e dalle assemblee regionali devono essere Sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti previsti dall'art. 5, garantendo comunque la presenza dei Consiglieri comunali.

15.3 Di norma, i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà territoriali.

15.4 Gli ex Presidenti e gli ex Vice Presidenti vicari, sono invitati permanenti del Consiglio Nazionale.

15.5 Le vacanze che si verificano tra i membri nel Consiglio Nazionale per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione deliberate dal Consiglio Nazionale stesso, tenendo conto degli equilibri di rappresentanza adottati dal Congresso.

Articolo 16

Elezione del Consiglio Nazionale

16.1 L'Assemblea elegge il Consiglio Nazionale con il sistema proporzionale, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Articolo 17

Convocazione e attribuzioni del Consiglio Nazionale

17.1 Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, che ne

presiede le riunioni e ne disciplina lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio nazionale fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

17.2 Allo stesso modo, il Consiglio Nazionale può eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

17.3 Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente, almeno una volta l'anno. Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente dell'ANCI, da almeno un terzo dei componenti, ovvero da almeno quattro Associazioni Regionali su formale decisione dell'organo collegiale.

17.4 Con le stesse modalità possono altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.

17.5 L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 7 giorni prima della convocazione della riunione. Lo stesso può essere inviato a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo utile.

17.6 Il Consiglio Nazionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, non è richiesto quorum di validità e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

17.7 Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente dell'ANCI, su proposta dello stesso, nomina il Segretario Generale.

17.8 Il Consiglio Nazionale, in particolare:

- a) delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione;
- b) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, nei termini previsti dal regolamento di contabilità e amministrazione;
- c) su indicazione del Presidente dell' ANCI istituisce Commissioni permanenti che sono articolazione del Consiglio nazionale per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio. Esse hanno altresì funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio. Di ogni Commissione fanno parte i consiglieri nazionali che lo richiedano. Alle riunioni delle Commissioni possono essere, altresì, invitati come esperti altri amministratori dei Comuni e delle Città metropolitane associati all'ANCI, che partecipano senza diritto di voto;
- d) delibera in materia di Associazioni Regionali; esamina la conformità degli statuti delle Associazioni Regionali rispetto al presente statuto; delibera il commissariamento delle Associazioni Regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, su proposta del Presidente dell' ANCI, nei casi di palese inattività e/o violazione statutaria;
- e) delibera in materia di quote associative;
- f) convoca l'Assemblea;
- g) nomina i Revisori Contabili;
- h) compie ogni atto di straordinaria amministrazione non attribuito ad altro organo del presente Statuto

Articolo 18

Il Comitato Direttivo

18.1 Il Comitato Direttivo dell'ANCI è composto:

- Presidente dell'ANCI
- Vice Presidente vicario e Vice Presidenti

- Presidente del Consiglio Nazionale.
- Vice Presidente vicario Consiglio Nazionale
- Sindaci dei Comuni Capoluogo di Regione e di Provincia
- Sindaci delle Città Metropolitane
- Presidenti delle Anci Regionali
- Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni
- Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate
- Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consiglio comunali
- Coordinatore della Consulta della Montagna
- Coordinatore Anci Giovane
- titolari delle deleghe politiche attribuite dal Presidente dell'ANCI e i Presidenti di commissione
- Coordinatore della Consulta dei Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia;
- altri membri designati dal Presidente dell'ANCI, tra i quali almeno dieci sindaci di Piccoli Comuni aventi popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti e almeno dieci Sindaci di Comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti.

18.2 Il Comitato Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) delibera in materia di partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura, secondo la normativa vigente.
- b) adotta regolamenti di carattere generale dell'Associazione.
- c) in caso di urgenza, adotta delibere nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.

18.3 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'ANCI e si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali.

18.4 Il Comitato Direttivo è convocato, mediante lettera, fax, e.mail o qualunque altro mezzo utile, con un preavviso di almeno 48 ore.

Art. 19

Ufficio di Presidenza

19.1 L'Ufficio di Presidenza dell'ANCI è composto da:

- Presidente dell'ANCI
- Vice Presidente vicario e Vice Presidenti
- Presidente del Consiglio Nazionale
- Coordinatore dei Presidenti delle Anci Regionali
- Coordinatore dei Sindaci delle Città Metropolitane
- Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali
- Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni
- Coordinatore della Consulta dei Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia
- Titolari delle deleghe politiche

19.2 L' Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente ANCI almeno una volta al mese.

Articolo 20

Il Presidente dell'ANCI

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

20.2 Il Presidente:

- guida l'Associazione, ne propone indirizzi, obiettivi e programmi agli organi statutari e ne assicura il perseguimento;
- presiede l'Assemblea, anche in forma congressuale, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- partecipa, direttamente o attraverso un proprio delegato, ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali;
- nomina, informando l'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti dell'ANCI nelle istituzioni, in Commissioni, in società, organismi ed enti di qualsiasi natura;
- controfirma i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli atti previsti dal regolamento di contabilità;
- in caso di urgenza, può adottare, motivatamente, le delibere di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva dello stesso.

20.3 Il Presidente può delegare amministratori di Comuni soci dell'ANCI a seguire specifiche tematiche e materie e, previo concerto ed in raccordo con lo stesso, a rappresentare nelle sedi politiche ed istituzionali l' ANCI, formulando le relative linee d' indirizzo . A tal fine i delegati sono supportati dalla struttura tecnica dell'Associazione, con la quale si raccordano per tutti i loro compiti ed attività.

20.4 Il Presidente dell'ANCI nomina un Vice Presidente vicario e uno o più Vice Presidenti dell'ANCI, uno dei quali tra i Sindaci dei Piccoli Comuni. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente vicario, o in caso di impedimento di quest'ultimo, ad altro Vice Presidente.

20.5 In caso di cessazione per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario, in tal caso il Consiglio Nazionale convoca tempestivamente l'Assemblea in sede congressuale.

Articolo 21

Segretario Generale

21.1 Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'ANCI. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione.

21.2 Il Segretario Generale provvede all'ordinaria amministrazione dell' Associazione. In particolare:

- a) sovrintende al regolare funzionamento dell' Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi;
- b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
- c) è il capo del personale dell'Associazione;
- d) coordina l'attività degli uffici, definisce l' organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
- e) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza.

21.3 Per l'esercizio delle funzioni attribuite può nominare sino a 2 Vice Segretari.

21.4 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale, al Comitato Direttivo e all'Ufficio di Presidenza, e ne è il Segretario.

Articolo 22

Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali

22.1 E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali al fine di:

- Coordinare i rapporti tra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali
- Assicurare l'uniformità degli indirizzi generali, peculiarmente nel rapporto con le rispettive Regioni
- Diffondere e condividere le buone pratiche di gestione e di servizio poste in essere dai Comuni e dagli altri Enti locali interessati
- Proporre iniziative ed attività di ambito nazionale d'intesa con l'Associazione Nazionale

22.2 La Conferenza elegge, su proposta del Presidente dell'ANCI, nel suo seno un Coordinatore Nazionale. La Conferenza elegge tre Vice Coordinatori. Il Coordinatore è membro del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

22.3 La Conferenza esprime parere preventivo:

- Sugli statuti regionali
- Sul bilancio dell'Associazione Nazionale
- Sull'eventuale commissariamento delle associazioni regionali

22.4 Alla Conferenza partecipano, di diritto, il Presidente dell'ANCI o suo delegato, i Coordinatori della Consulta dei Piccoli Comuni e della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate, il Vice Presidente Vicario, il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Segretario Generale, o suo delegato.

Articolo 23

Conferenza dei Consigli Comunali

23.1 E' costituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell'Associazione.

23.2 La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

23.3 Il Coordinatore nazionale della Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali è designato dal Presidente dell'ANCI.

La Conferenza elegge tre Vice Coordinatori. Il Coordinatore è membro dell'Ufficio di Presidenza, del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale.

23.4 Un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali.

Articolo 24

Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni

24.1 E' costituita la Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni al fine di assicurare e promuovere, tenendo conto delle specificità regionali, il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le realtà comunali di minore dimensione demografica su tutto il territorio nazionale.

24.2 Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, la rappresentanza e il coordinamento delle iniziative tese a tutelare e

valorizzare le realtà comunali di minore dimensione demografica.

24.3 Il Presidente dell'ANCI, su proposta e sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il Coordinatore rappresenta a qualsiasi livello la Consulta Nazionale, garantendo la conformità delle azioni della Consulta ai principi ed alle linee dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della Consulta e le funzioni di tutti i Piccoli Comuni; rappresenta la Consulta negli Organi nazionali dell'ANCI. E' membro del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

24.4 Il Coordinatore designa tre Vice Coordinatori.

24.5 I Coordinatori delle Anci Regionali dei Piccoli Comuni sono membri del Consiglio Nazionale.

24.6 La rappresentanza della Consulta dei Piccoli Comuni è garantita in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione ANCI e comunque una rappresentanza dei Comuni.

24.7 Un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta.

Articolo 25

Consulta Nazionale delle Unioni di Comuni e gestioni associate

25.1 E' costituita la Consulta Nazionale delle Unioni di Comuni e gestione associate al fine di assicurare il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale.

25.2 La Consulta potrà essere articolata in coordinamenti regionali per un migliore scambio di conoscenze, sostegno, integrazione, monitoraggio e diffusione, nonché come osservatorio delle esperienze maturate a livello nazionale e locale.

25.3 La Consulta delle Unioni di Comuni è composta da rappresentanti delle Unioni di Comuni regolarmente costituite e gestioni associate.

25.4 La Consulta è rappresentata da un Coordinatore nazionale nominato dal Presidente dell'ANCI. E' membro del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo.

25.5 Il Coordinatore designa tre Vice Coordinatori.

25.6 I coordinatori regionali, ove indicati dalle Anci Regionali, sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale

25.7 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta.

Articolo 26

Coordinamento delle Città Metropolitane

26.1 E' costituito il Coordinamento delle Città Metropolitane.

26.2 Esso ha il compito di assicurare un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà metropolitane, a concordare indirizzi unitari in considerazione delle specificità delle stesse.

26.3 Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore. Egli è membro del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 27

Consulta Nazionale della Montagna

27.1 E' costituita la Consulta Nazionale della Montagna al fine di assicurare il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo della montagna.

27.2 La Consulta della Montagna è composta da rappresentanti dei Comuni montani.

27.3 Il Presidente dell'ANCI, sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il coordinatore rappresenta la Consulta negli organi nazionali dell'Anci. E' membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

27.4 Il Coordinatore designa tre Vice Coordinatori.

27.5 Un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta.

Articolo 28

Consulta dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia

28.1 E' costituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia al fine di assicurare il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo della città.

28.2 La Consulta è composta da rappresentanti degli stessi Comuni capoluogo di Provincia.

28.3 Il Presidente dell'ANCI, sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il coordinatore rappresenta la Consulta negli organi nazionali dell'Anci. E' membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

28.4 Il Coordinatore designa tre Vice Coordinatori.

28.5 Un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta.

Articolo 29

Consulta Anci Giovane

29.1 E' costituita la Consulta Nazionale Anci Giovane al fine di assicurare il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo dei giovani amministratori.

29.2 La Consulta potrà essere articolata in coordinamenti regionali per un migliore scambio di conoscenze, sostegno, integrazione, monitoraggio e diffusione, nonché come osservatorio delle esperienze maturate a livello nazionale e locale.

29.3 Il Presidente dell'ANCI, sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il coordinatore rappresenta la Consulta negli organi nazionali dell'Anci. E' membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

29.4 Il Coordinatore designa tre o più Vice Coordinatori.

29.5 Un regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta.

Articolo 30

Delegazione ANCI al Comitato delle Regioni e delle Autonomie Locali

30.1 I Comuni partecipano al processo di elaborazione delle politiche e delle decisioni dell'Unione Europea prioritariamente per il tramite del Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali (CdR).

30.2 I rappresentanti in seno al CdR, espressione dei Comuni e delle Città Metropolitane e delle loro forme associate, sono nominati dal Presidente dell'ANCI, che indica anche il Coordinatore politico degli stessi. La delegazione così costituita esprime gli indirizzi associativi in seno al CdR.

30.3 Al fine di migliorare l'efficacia dell'attività istituzionale della delegazione, ANCI promuove forme stabili di raccordo fra i membri, in particolare attraverso un più stretto coordinamento all'interno della delegazione e con le altre delegazioni. Le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento vengono regolamentate da specifico atto approvato dall'ANCI su proposta della delegazione.

Articolo 31

Comitato di tesoreria

31.1 Il Comitato di Tesoreria è composta dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Vice Presidente vicario, e dal Coordinatore nazionale della Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali.

Articolo 32

Collegio dei Revisori Contabili

32.1 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di cinque revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, la cui carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.

32.2 Agli stessi non sono applicabili i requisiti di cui all'art. 6.

32.3 Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Nazionale, che ne designa il Presidente, e dura in carica per tutta la durata in carica del Consiglio Nazionale.

32.4 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni attribuite con il regolamento di cui all'art. 36.

Articolo 33

Ineleggibilità e decadenza

33.1 I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non vi partecipano, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

33.2 La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.

33.3 La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata all'interessato, contestualmente alla sostituzione.

Articolo 34

Contributi associativi

34.1 Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, lo stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo così come determinato dall'ISTAT.

34.2 Il contributo associativo deve essere versato dagli Associati entro e non oltre il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno.

34.3 I contributi sono riscossi nelle forme di cui all'art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali.

34.4 I Comuni inferiori a 500 abitanti associati all'ANCI - salvo diversa, più favorevole decisione del Consiglio Nazionale - sono esentati dal pagamento dei contributi associativi.

Articolo 35

Patrimonio e finanziamento

35.1 Il finanziamento dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi associativi, così destinati:

- il 45% all'Associazione Nazionale;

- il 55% alle singole Associazioni Regionali. Da tale quota destinata alle singole Associazioni Regionali, il 10% è obbligatoriamente ripartito secondo criteri di perequazione in favore delle Associazioni Regionali di piccola dimensione territoriale. Tale ripartizione è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.

b) da contributi volontari e straordinari;

c) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'ANCI per la realizzazione

dell'oggetto sociale.

d) da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni Regionali.

35.2 In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

35.3 Al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno parte. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione. Il regolamento di cui all'art. 36 fissa le modalità con le quali l'Associazione Nazionale provvederà alla corresponsione di eventuali emolumenti e rimborsi spese agli amministratori che partecipano alla vita associativa e che ricoprono incarichi statutari e non nell'Associazione.

Articolo 36

Esercizio finanziario e contabilità

36.1 L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

36.2 Il sistema contabile, da cui deriva il bilancio consuntivo, che deve garantire l'individuazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

36.3 L'ANCI, ai sensi dell'art. 270, d.lgs. 267/00, assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali, nelle forme stabilite con regolamento.

Articolo 37

Modificazioni statutarie

37.1 Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti.

38.2 Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale

TITOLO II

Articolo 38 Associazioni Regionali

38.1 L' ANCI è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle Anci Regionali; le Anci Regionali - nell'ambito degli indirizzi generali condivisi con l' ANCI nazionale - godono di piena autonomia sulla linea politica regionale.

38.2 Per la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen l'Associazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni e della Provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindeverband Per la Provincia Autonoma di Trento l'ANCI è rappresentata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento.

38.3 Per la Regione autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste l'ANCI è rappresentata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.

38.4 L' ANCI riconosce lo Statuto dei Consorzi di cui sopra, previa delibera

del Consiglio Nazionale.

38.5 Le Associazioni Regionali rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle singole comunità locali.

38.6 Esse costituiscono il livello fondamentale della vita dell'Associazione ai fini della più estesa partecipazione degli Enti associati.

38.7 Al fine di elevare il grado partecipazione e rappresentatività, le Anci Regionali decidono di istituire coordinamenti territoriali o intercomunali quali articolazioni funzionali ed organizzative in ciascuna regione.

38.8 Sono ad esse riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione Nazionale, al cui esercizio peraltro sono tenute a contribuire anche in forma autonoma. In particolare le Associazioni Regionali svolgono i compiti indicati all' art. 1 del presente statuto relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Regioni.

38.9 Le Associazioni Regionali godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'Assemblea regionale e approvati dal Consiglio Nazionale, sentita la Conferenza dei presidenti delle Associazioni Regionali.

38.10 Tutti i soggetti di cui all'art. 2 possono associarsi all'ANCI soltanto se intesa in tutte le sue articolazioni - nazionale e regionale. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 41.1, la materia statutaria relativa ai requisiti e alle modalità di associazione, recesso e decadenza e di versamento delle quote, è di competenza esclusiva dell'ANCI nazionale.

Articolo 39

Autonomia statutaria

39.1 Lo Statuto regionale, nell' ambito e nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento dell'Associazione Regionale, le attribuzioni degli organi e la loro composizione. Lo Statuto promuove la partecipazione degli associati anche attraverso il Coordinamento provinciale e/o coordinamenti intercomunali in aree omogenee.

39.2 Sono organi dell'Associazione Regionale, oltre all'Assemblea, il Presidente e almeno un organo collegiale tra il Consiglio regionale e il Comitato Direttivo.

Articolo 40

Assemblea Regionale

40.1 L'Assemblea è costituita da tutti Comuni singoli o associati e da altri Enti di derivazione comunale soci della Regione.

40.2 In seno all'Assemblea, l'Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o da un suo delegato o da un componente dell'Assemblea.

40.3 L'Assemblea elegge il Presidente e il Comitato Direttivo per una durata analoga a quella prevista per gli organi dell'Associazione Nazionale. Hanno diritto di voto gli Enti locali in regola con il pagamento delle quote associative.

40.4 Alle sedute dell'Assemblea Regionale sono invitati i componenti degli organi nazionali dell'ANCI che siano amministratori degli enti della regione associati.

Articolo 41

Patrimonio

41.1 Ogni Associazione Regionale, in aggiunta alla quota di contributi di cui all'art. 34, può deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell'ammontare della quota annua obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale. La Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali sottopone al Consiglio Nazionale l'approvazione di eventuali ulteriori aumenti delle addizionali regionali.

41.2 Un'apposita convenzione disciplina i rapporti finanziari tra l'Associazione Nazionale, e rispettivamente, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Sudtiroler Gemeindenverband, il Consorzio dei Comuni trentini e il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.

Articolo 42

Controlli e Sanzioni

42.1 Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Associazioni Regionali sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.

42.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, viene disciplinato il sistema dei controlli e delle sanzioni per i casi di inadempienza statutaria o scorrettezza nelle gestioni finanziarie.

42.3 In ogni caso, la mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall'approvazione, del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore dell'Associazione Regionale.

Articolo 43

Norme di funzionamento

43.1 Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente dell'ANCI, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli organi eletti dell'Associazione regionale e alla nomina di un Commissario straordinario, il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di competenza.

43.2 Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi dell'Associazione e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del proprio mandato.

43.3 Gli statuti delle Associazioni Regionali devono conformarsi a tali previsioni.

Articolo 44

Varie

44.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 45

Norma transitoria e finale

45.1 Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione ed approvazione.

45.2 Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, le Anci regionali

procedono all'aggiornamento degli statuti, ove necessario.